



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

## IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTO** il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

**VISTA** la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

**VISTO** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

**VISTO**, in particolare l'art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

**VISTO** il regolamento dell'Ippica nazionale e delle corse Tris approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE n. 81 del 29 dicembre 2008, come successivamente modificato e integrato con deliberazioni del Commissario straordinario dell'UNIRE n. 120 del 23 dicembre 2011, n. 2 del 17 gennaio 2012 e 5 dell'11 febbraio 2012;

**CONSIDERATA** la rilevanza della corsa Tris e del palinsesto dell'Ippica nazionale sia dal punto di vista tecnico che ai fini della raccolta delle scommesse, in quanto prodotti "di punta" della scommessa ippica;

**PRESO ATTO** che il mancato raggiungimento delle condizioni minime, in termini di cavalli parenti, previste per le corse Tris, registrato con crescente frequenza negli ultimi mesi, ha determinato la necessità di una sostituzione delle corse Tris con le cosiddette "Tris sostitutive", corse ordinarie senza specifici criteri di formulazione e quindi prive dell'attrattiva tipica delle corse Tris ai fini delle scommesse;

**CONSIDERATO** nel contempo che la riduzione del numero delle giornate di corse al trotto e al galoppo, anche a seguito della inattività di alcuni impianti, ha determinato la crescente necessità di abbinare la scommessa Tris a corse estere, con conseguenti riflessi negativi sulla visibilità delle corse italiane e quindi dell'allevamento nazionale;

**RITENTUTO** che la previsione di indennità di partecipazione in favore di proprietari, allevatori e guidatori/fantini che prendono parte alle corse Tris in luogo dell'attuale maggiorazione del premio al traguardo consenta di raggiungere un più alto numero di partecipanti, restituendo alla corsa Tris la caratteristica di alea tipica della scommessa ippica;

**VISTO** che la sostituzione della attuale maggiorazione Tris con le indennità di partecipazione a dette corse consente una sostanziale invarianza, sul piano economico, delle risorse da destinare da parte dell'Amministrazione a detta tipologia di corse;

**CONSIDERATO** che il Regolamento dell'Ippica nazionale e della corsa Tris di cui alla citata deliberazione commissariale n. 120/2011 statuisce, all'art. 3, comma 11, che "l'ASSI, con propri provvedimenti, anche integrativi o modificativi dei Regolamenti delle corse, disporrà i controlli disciplinari e adoterà ogni altro accorgimento idoneo ad assicurare la regolare effettuazione della corsa";

**RITENUTO** pertanto di modificare il regolamento dell'Ippica nazionale e della corsa Tris, al fine di consentire il rilancio di "prodotto" di punta della filiera ippica e delle scommesse sui cavalli;



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

**DECRETA**

**Articolo unico**

1. Il Regolamento dell'Ippica nazionale e dalla corsa Tris è modificato secondo il testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Detto regolamento entrerà in vigore il 17 febbraio 2014.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
prof. Gianluca M. Esposito



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

## **Regolamento della corsa Tris e dell'Ippica nazionale**

### **SEZIONE I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

###### ***Definizioni***

1. Con il termine "Corsa Tris" si intende la corsa, formulata sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, abbinata alla particolare forma di scommessa così denominata, definita sulla base della sua indicazione sul palinsesto nazionale.
2. Con la locuzione "Ippica nazionale" si intende il palinsesto formato dalle corse Tris più altre corse confezionate secondo quanto previsto dalla Sezione III del presente Regolamento, anch'esse abbinata alla particolare forma di scommessa denominata "Tris".

##### **Articolo 2**

###### ***Organizzazione e gestione delle corse Tris e di quelle dell'Ippica nazionale***

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, per brevità, "Amministrazione") provvede alla definizione e alla pubblicazione del calendario dell'Ippica nazionale e delle corse Tris; ne cura, in collaborazione con le Società di corse, la formulazione e l'organizzazione e supervisiona le operazioni preliminari e le procedure di scelta dei campi e dei partecipanti.
2. Al fine dell'ottimizzazione dei processi di selezione e valutazione dell'insieme delle corse Tris e dell'Ippica nazionale è istituito uno specifico presidio organizzativo denominato "Nucleo tecnico" il quale provvede a:
  - a) stilare il calendario dei campi prescelti definendone palinsesto ed orari;
  - b) sostituire le corse eventualmente "non riuscite" con altre anche di campi diversi;
  - c) verificare, in collaborazione con gli uffici tecnici degli Ippodromi, le proposizioni di corse scelte delle corse Tris e di quelle destinate a far parte eventualmente del campo Ippica nazionale e la congruità della dotazione;
  - d) controllare, ferma la responsabilità delle scuderie, che tutti i dichiarati partenti rispondano ai requisiti richiesti dalla proposizione di corsa;
  - e) verificare, ferma la responsabilità delle scuderie, eventuali errori materiali (peso, qualifica, ecc.) e procedere alla segnalazione delle necessarie variazioni.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

3. Il Nucleo tecnico è composto da un minimo di due funzionari di corse con qualifica di *handicapper* per il Trotto ed uno per il Galoppo, individuati dall'Amministrazione con i provvedimenti di nomina di funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse, tra i soggetti esperti in materia di organizzazione delle corse Tris e dell'Ippica nazionale.
4. L'Amministrazione monitora, attraverso il Nucleo Tecnico, l'andamento delle corse Tris sia sul piano tecnico sia con riferimento all'andamento della relativa scommessa, al fine del miglioramento delle corse stesse. Le Società di corse che manifestassero difficoltà di riuscita della corsa o un'organizzazione inadeguata dell'evento, verranno escluse dal circuito Tris.

## **SEZIONE II CORSA TRIS**

### **Articolo 3**

#### ***Calendario e stanziamento delle corse Tris***

1. Il calendario delle corse Tris, definito secondo le modalità di cui al precedente articolo 2 e le relative proposizioni delle corse di cui ai successivi articoli 4 e 5 può essere variato dall'Amministrazione; quest'ultima, nella prospettiva del miglioramento del prodotto, può valutare anche proposte di Tris sperimentali, nella proposizione o nella assegnazione dei numeri e dei partenti.
2. La dotazione della corsa Tris coincide con lo stanziamento ordinario.
3. I premi al traguardo delle corse Tris sono cinque, ripartiti come da prospetti allegati al presente regolamento (allegato I). L'intero premio viene calcolato agli effetti dell'attribuzione delle somme vinte, delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi.
4. In tutte le corse Tris, aventi le caratteristiche delle corse ad invito, non sono previsti addebiti ai proprietari dei cavalli invitati, per entrate, *forfait* o rinunce.
5. In casi particolari, possono essere previste corse Tris di trotto con sorteggio delle guide.

### **Articolo 4**

#### ***Disposizioni specifiche per le corse Tris di Trotto***

1. Le proposizioni di ciascuna corsa Tris vengono diffuse attraverso il sito *web* dell'Amministrazione, l'invio alle associazioni di categoria, organi di stampa, e attraverso gli Uffici Tecnici delle Società di corse.
2. I proprietari, gli allenatori o loro delegati segnalano i cavalli all'ufficio tecnico della Società di



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

- corse; l'elenco così composto viene inviato al Nucleo tecnico entro le ore 12,00 del giorno previsto. Il Nucleo tecnico può integrare tali segnalazioni con altri cavalli procedendo alla predisposizione e pubblicazione della perizia per i prescelti, suddividendo i cavalli per nastri se la corsa è con resa di metri.
3. Il giorno seguente, o comunque quello stabilito nel libretto delle proposizioni Tris o nel libretto programma, entro le ore 11,00 i soggetti responsabili dei cavalli segnalati devono comunicare la loro volontà di partecipare alla corsa alla segreteria dell'ufficio tecnico della Società di corse.
  4. La conferma equivale alla dichiarazione di partenza, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Corse al trotto. I cavalli, una volta confermati, non possono essere ritirati se non per cause di forza maggiore e, comunque, con le sanzioni previste al successivo articolo 10. I numeri di partenza dei soggetti partenti saranno assegnati dal Nucleo tecnico attraverso una perizia redatta a proprio insindacabile giudizio; il Nucleo tecnico si riserva di escludere i cavalli che non ritiene congrui alla corsa, per prestazioni o caratteristiche tecniche.
  5. In caso di mancata riuscita della corsa, dopo la conferma e prima dell'ufficializzazione dei partenti, anche a causa di errori materiali o anche di mancanza di qualifica, il Nucleo tecnico potrà operare le sostituzioni o integrazioni necessarie, aggiungendo altri cavalli, anche non segnalati, per garantire l'omogeneità della corsa. In alternativa, si procederà alla sostituzione dell'intera corsa, come previsto dal successivo articolo 7.
  6. Nel caso in cui le conferme superino il numero di partenti massimo di cui al successivo punto 11, i cavalli in eccesso verranno esclusi dal Nucleo tecnico in modo da favorire l'omogeneità della corsa. Ove ritenuto necessario, il medesimo Ufficio, inoltre, potrà procedere alla determinazione del campo partenti anche attraverso il sorteggio per file, con preventiva scelta dei componenti di ogni fila; tale procedura sarà in ogni caso comunicata prima delle segnalazioni.
  7. Con la conferma l'allenatore si assume la responsabilità del possesso dei requisiti sopra indicati e della qualifica del proprio allievo alla proposizione di corsa.
  8. L'ufficializzazione della corsa Tris avviene entro le ore 17.00 del medesimo giorno della raccolta delle conferme, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione di queste ultime e la diramazione alle Società di corse.
  9. Un cavallo dichiarato partente in una corsa Tris, se successivamente venduto o affittato a proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui appartenente in tutto o in parte, non può partecipare alla corsa, viene considerato come ritirato e non subisce l'allontanamento previsto in quanto non qualificato. In caso contrario, il nuovo proprietario è tenuto a rispettare l'impegno di corsa, pena un allontanamento di 15 giorni.
  10. I cavalli dichiarati partenti nella corsa Tris di trotto non sono qualificati a correre in alcun Ippodromo nelle giornate di corse a partire dalla data delle conferme. Qualora venisse dichiarato partente lo stesso giorno o successivamente alla conferma Tris il cavallo non potrà partecipare a nessuna delle due corse e sarà allontanato per 21 giorni, a far data dal giorno della corsa Tris.
  11. Il numero massimo dei cavalli che è possibile dichiarare partenti alla corsa Tris di trotto è fissa-



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

to in 20 per corse su pista da 1.000 metri o superiore, e 18 per pista con sviluppo inferiore, a prescindere dal tipo di partenza. Non vi è numero minimo dei partenti, fatto salvo quanto previsto dalle normative ordinarie in materia e le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla congruità della corsa rispetto alla sua particolarità. Nelle corse con resa di metri i concorrenti si posizioneranno tra i nastri in file di quattro o di cinque, secondo le disposizioni dell'Amministrazione relativamente a quanto previsto per ogni ippodromo e sempre nel rispetto dei numeri di partenza.

12. I *gentlemen drivers*, sempre nel rispetto del regolamento delle corse, sono ammessi a partecipare a corse Tris per professionisti con cavalli di proprietà se in possesso dei requisiti previsti e di licenza che li abilita alla guida in corse riservate a professionisti. Nelle corse Tris riservate agli amatori sono ammessi solo i *gentlemen drivers* che abbiano conseguito in carriera almeno 20 vittorie, o almeno 45 piazzamenti.
13. E' possibile, su proposta della Società di corse, previa autorizzazione dell'Amministrazione, programmare corse Tris con modalità differenti per la corresponsione delle indennità e del montepremi.
14. Gli allievi guidatori non sono qualificati a partecipare alle corse Tris.

## Articolo 5

### *Disposizioni specifiche per le corse Tris di Galoppo*

1. I cavalli devono essere segnalati al Nucleo tecnico dal proprietario, dall'allenatore o da persona da questi delegata.
2. Il Nucleo tecnico può integrare tali segnalazioni con altri cavalli e predispone la perizia assestando i pesi, salvo adeguamenti così come previsti dal Regolamento delle corse.
3. Entro le ore 12.00 del giorno indicato nello schema allegato in calce al presente Regolamento vengono pubblicati l'elenco dei cavalli invitati e i pesi relativi assegnati.
4. Entro le ore 13.00 del giorno indicato nello schema allegato in calce al presente Regolamento dovranno essere effettuate da persona autorizzata le conferme alle Società di corse, per iscritto, tramite fax, o mail, con indicati i nomi dell'allenatore, del fantino, del peso e la scuderia di appartenenza del cavallo partente. La Società di corse invia immediatamente al Nucleo tecnico il campo dei probabili partenti, successivo alle conferme, ma non ancora definitivo ed ufficiale. Con la conferma il proprietario o l'allenatore (o persona da queste delegata) debbono comunicare anche l'uso dei paraocchi, e/o del cuffino, paraorecchie, del reggilingua e/o della rosetta.
5. La conferma equivale alla dichiarazione di partenza, come da Regolamento delle corse. I cavalli, una volta confermati, non potranno essere ritirati se non per causa di forza maggiore e, comunque, con le sanzioni previste all'articolo 10 del presente regolamento.
6. Le operazioni preliminari e le dichiarazioni dei partenti sono gestite contestualmente dalla So-



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

- cietà di corse e dal Nucleo tecnico e, sulla base delle conferme ricevute, viene composto il campo dei partenti, ufficializzato dall'Amministrazione.
7. In caso di mancata riuscita della corsa, dopo la conferma e prima dell'ufficializzazione dei partenti, anche a causa di errori materiali o anche di mancanza di qualifica, il Nucleo tecnico potrà operare le sostituzioni o integrazioni necessarie, aggiungendo altri cavalli, anche non segnalati, per garantire l'omogeneità della corsa. In alternativa, si procederà alla sostituzione dell'intera corsa, come previsto dall'articolo 7.
  8. Nel caso le conferme superassero il numero di partenti massimo consentito per la pista dove programmata la corsa Tris, i cavalli saranno esclusi in base al Regolamento delle corse.
  9. Possono non essere invitati, oltre ai cavalli non qualificati in base al vigente Regolamento delle corse, anche i cavalli non ritenuti idonei nella perizia per qualsiasi motivo: difficoltà in partenza o in corsa, stato di forma, prolungata assenza dalle gare, insufficiente livello qualitativo, o altro giustificato motivo a giudizio del Nucleo tecnico e dei suoi referenti tecnici.
  10. Il Nucleo tecnico si riserva in particolare di escludere cavalli per casi di accertata non negatività al doping.
  11. Con l'accettazione dei pesi l'allenatore si assume le responsabilità della qualifica a norma di Regolamento e del possesso dei requisiti sopraindicati.
  12. Nelle corse Tris non ad invito, come gli handicap di maggior rilievo indicati come handicap principali, il calendario delle iscrizioni e della pubblicazione dei pesi è stabilito dall'Amministrazione che può definire per essi specifici requisiti positivi e/o negativi di qualificazione dei cavalli.
  13. L'ufficializzazione del campo dei partenti per le corse Tris si effettua contestualmente alla dichiarazione dei partenti della giornata di corse in cui si disputa la corsa Tris. Il termine "ufficializzazione" dei partenti equivale alla definitiva convalida, da parte dell'Amministrazione, del campo partenti.
  14. Nelle corse Tris, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le norme relative all'adeguamento automatico dei pesi per gli handicap, emanate dall'Amministrazione.
  15. Non è previsto numero minimo dei partenti. Nelle corse Tris ad invito, non possono correre cavalli legati tra loro da rapporto di scuderia. Non possono correre più di due cavalli legati da rapporto di allenamento.
  16. Un cavallo dichiarato partente in una corsa Tris, se successivamente venduto o affittato a proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui affittato o appartenente in tutto o in parte, non può partecipare alla corsa, viene considerato come ritirato e non subisce il previsto allontanamento, non essendo considerato qualificato. In caso contrario, il nuovo proprietario è tenuto a rispettare l'impegno di corsa, pena un allontanamento di 15 gg.
  17. Il vincitore di una corsa Tris non sarà qualificato per gg. 15 in corse di dotazione pari o inferiore a quella di base della Tris stessa.





# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

18. Alle corse Tris di galoppo possono prendere parte i fantini e gli allievi fantini che abbiano conseguito negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica corsa Tris, in riunioni riconosciute, almeno 10 vittorie, in Italia o all'estero, per i fantini e 5 per gli allievi, o abbiano vinto almeno 50 corse in carriera sia i fantini che gli allievi fantini, in Italia e/o all'estero. Nelle corse ad ostacoli gli stessi devono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica corsa Tris, in riunioni riconosciute, almeno 5 corse ad ostacoli. Nelle corse riservate ai cavalieri dilettanti gli stessi devono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica Tris, in riunioni riconosciute, almeno 5 corse in piano e/o in ostacoli o almeno 20 corse in carriera in piano e/o ostacoli.
19. E' possibile, su proposta della Società di corse, previa autorizzazione dell'Amministrazione, programmare corse Tris con modalità differenti per la corresponsione delle indennità e del montepremi.

## **Articolo 6**

### *Accettazione delle scommesse sulle corse Tris*

1. L'accettazione delle scommesse è disciplinata dall'apposito regolamento. È facoltà dell'Amministrazione annullare la corsa Tris anche dopo l'inizio della accettazione delle scommesse.
2. Qualora, l'Amministrazione disponga di rinviare al giorno successivo l'effettuazione della corsa Tris non svolta nella data prevista a causa di forza maggiore, le scommesse già accettate non sono rimborsate e restano valide per il giorno di effettivo svolgimento della corsa, comunque nel rispetto dell'apposito regolamento scommesse.

## **Articolo 7**

### *Sostituzione della corsa e Tris straordinarie*

1. Se all'orario previsto per la chiusura definitiva delle operazioni della corsa prescelta si accertasse la non riuscita della corsa o la stessa fosse giudicata inadeguata dal Nucleo Tecnico, quest'ultimo potrà procedere alla scelta di altra corsa in possesso dei requisiti tecnici richiesti ed in programma su altro Ippodromo italiano o estero, anche modificando l'orario di effettuazione della Tris. Per le corse che si svolgono all'estero non si applicano le norme del presente Regolamento.
2. Le procedure di sostituzione della corsa dovranno essere ufficializzate dal Nucleo tecnico entro il giorno precedente a quello di svolgimento.
3. Il Nucleo tecnico, inoltre, può disporre l'effettuazione della scommessa Tris su corse di particolare interesse, in particolare Grandi Premi, Listed o Handicap principali, e per le quali si preveda un numero adeguato di partenti.

14



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

4. La decisione relativa alla effettuazione di corse Tris straordinarie è resa pubblica a mezzo stampa con un congruo anticipo rispetto alle date di svolgimento. Le modalità concernenti la ufficializzazione dei partenti e l'accettazione delle scommesse sono stabilite, per gli eventi sopra specificati, di volta in volta, dall'Amministrazione.
5. Nelle corse Tris che siano Gran Premi, Pattern, Listed e negli Handicap Principali, dichiarate dall'Amministrazione come corse Tris straordinarie, così come in ogni forma di Tris straordinaria o sostitutiva, possono correre anche cavalli legati da rapporto di scuderia.
6. Alle Tris straordinarie o sostitutive non si applica nessuna disposizione del presente regolamento, tranne quanto previsto dall'articolo 12.

## **Articolo 8**

### ***Seconda Tris***

1. La seconda Tris è selezionata nell'ambito di corse ordinarie, presenti nel palinsesto, nazionali o estere.
2. Alle seconde Tris non si applica nessuna disposizione del presente regolamento, tranne quanto previsto dall'articolo 12.

## **Articolo 9**

### ***Cambi di proprietà***

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 4 e 5, nel caso in cui i cavalli cambino proprietario dopo la ufficializzazione dei partenti, i nuovi proprietari sono tenuti a mantenere l'impegno di partecipazione alla corsa Tris.

## **Articolo 10**

### ***Ritiri e allontanamenti***

1. L'eventuale ritiro di un cavallo successivamente alla ufficializzazione dei partenti comporta l'esclusione dal partecipare a qualsiasi altra corsa per i 14 giorni successivi, compreso quello in cui si svolge la corsa Tris, se dichiarato prima delle 9.00 del giorno della corsa e per i 21 giorni successivi, compreso quello della corsa, se dichiarato dopo le ore 9.00 del giorno della corsa.
2. Qualora il ritiro del cavallo sia dovuto a malattia acuta ed imprevedibile manifestatasi nell'imminenza della corsa, attestata da certificato rilasciato dal Veterinario responsabile incaricato dall'Amministrazione, durante la permanenza in ippodromo nella fascia oraria precedente lo svolgimento, il periodo di allontanamento dalle corse è limitato a giorni 10.
3. Il ritiro dovuto a cause di forza maggiore, di dominio pubblico o attestate da certificazione di



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

Autorità competente non comporta allontanamento.

4. Nelle corse Tris non è consentita l'irrogazione della multa in luogo dell'allontanamento, salvo non si tratti di Grandi Premi, Listed, Handicap principale o di Tris sostitutiva.

## **Articolo 11**

### ***Cambi guide/monte***

1. Il fantino o il guidatore ufficialmente dichiarato partente in una corsa Tris e successivamente appiedato col massimo della sanzione di sospensione non può prendere parte a detta corsa; la Direzione delle corse provvederà ad autorizzare la sostituzione a norma dei vigenti regolamenti delle corse.
2. E' ammessa la sostituzione del fantino o del guidatore che, dichiarato partente, non potrà partecipare alla corsa, per accertate cause di forza maggiore, nel rispetto dei requisiti tecnici dei Regolamenti delle corse. La sostituzione del guidatore nelle corse al trotto tra l'ufficializzazione della corsa e il giorno del suo svolgimento è autorizzata dall'Amministrazione. La sostituzione di guida richiesta nell'ora prima dell'inizio del convegno invece deve essere autorizzata dal Presidente della Direzione delle corse e la Società di corse deve curarne l'immediata comunicazione per via telematica a tutti i soggetti interessati. La sostituzione della monta deve essere autorizzata dai Commissari di riunione.
3. In caso di sanzione comminata in occasione di corse Tris, qualora il provvedimento dovesse essere aggravato da una multa a favore di altro concorrente ovvero da distanziamento totale o parziale dall'ordine di arrivo, la sanzione deve essere maggiorata nella misura del doppio rispetto a quanto previsto dal Codice delle punizioni (specificando l'aggravante Tris). Nel trotto, tale aggravante non viene computata ai fini del divieto di partecipazione a Grandi Premi di Gruppo 1 (allegato del Regolamento delle Corse "Guida pratica per l'applicazione della recidiva").

## **Articolo 12**

### ***Illeciti***

1. Le eventuali istruttorie relative a fatti riguardanti la corsa Tris, dovranno essere esaminate con priorità assoluta nei diversi gradi di giudizio disciplinare. All'accertamento di responsabilità di illecito in una corsa Tris dovrà corrispondere l'adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base. Qualsiasi atto o fatto che possa configurare una ipotesi di reato, comprese quelle previste dalla Legge 13 dicembre 1989 n. 401, emerso nel corso di una inchiesta disciplinare su una corsa Tris o segnalato in occasione della stessa, sarà sottoposto alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria competente, a cura dei Presidenti delle Commissioni di disciplina.
2. Chiunque abbia notizia, direttamente o indirettamente, di illeciti disciplinari compiuti in rela-



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

zione o nel corso di una corsa Tris, è tenuto a presentare esposto scritto alla Direzione delle corse, ai Commissari, al Nucleo Tecnico, fermo restando l'obbligo personale di denuncia all'Autorità Giudiziaria se si tratta anche di fatti penalmente rilevanti. L'omessa presentazione dell'esposto di cui sopra comporterà il deferimento alla commissione di disciplina, ferma restando la responsabilità penale connessa alla mancata denuncia.

## **Articolo 13**

### ***Indennità di partecipazione***

1. Per la partecipazione alle corse Tris è prevista la corresponsione di una indennità di partecipazione.
2. Per le corse Tris di trotto l'indennità è così stabilita: euro 400,00, di cui euro 150,00 in favore degli allenatori, euro 150,00 in favore dei proprietari ed euro 100,00 in favore dei guidatori. Tale indennità sarà corrisposta agli aventi diritto per ogni cavallo dichiarato partente in corsa Tris (e regolarmente partito). In caso di corse Tris per i *gentlemen drivers*, l'indennità prevista per i guidatori sarà corrisposta ai proprietari.
3. Per le corse Tris di galoppo l'indennità è così stabilita: euro 400,00, di cui euro 200,00 in favore degli allenatori, euro 150,00 in favore dei proprietari ed euro 50,00 in favore dei fantini. In caso di corse Tris per i *gentlemen riders*, l'indennità prevista per i fantini sarà corrisposta agli allenatori.

## **Articolo 14**

### ***Dotazione***

1. La dotazione della corsa Tris è stabilita dalla Società di corse, in misura congrua rispetto al proprio stanziamento ordinario e validata dal Nucleo Tris.

## **Articolo 15**

### ***Prelievi doping***

1. Sono soggetti a prelievi post corsa i primi cinque cavalli piazzati della corsa Tris, oltre a quelli eventualmente indicati dalla Giuria.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

**SEZIONE III**  
**IPPICA NAZIONALE**

**Articolo 16**

*Corse dell'ippica nazionale*

1. Le corse destinate al palinsesto dell'Ippica Nazionale sono scelte dal Nucleo Tecnico per conto dell'Amministrazione. E' obbligo delle Società di corse prestare la massima collaborazione.

**Articolo 17**

*Calendario ed individuazione campi*

1. L'individuazione delle corse dell'Ippica nazionale avviene mediante contatti tra Nucleo tecnico e uffici tecnici delle Società di corse all'atto della dichiarazione dei partenti.

**Articolo 18**

*Corse al Trotto ed al Galoppo*

1. Le corse individuate nei campi prescelti, per essere inserite nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, devono avere un numero di partenti non inferiore a 9.

**SEZIONE IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 19**

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dei Regolamenti delle corse. In caso di controversie farà fede l'interpretazione dell'Area Tecnica di competenza.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

**Quadro riepilogativo delle operazioni di pubblicazione della perizia, effettuazione delle conferme (dichiarazioni di partenza) e ufficializzazione della corsa Tris**

**TROTTO**

Giorno corsa Tris	Pubblicazione delle perizie (entro le ore 17,00)	Conferme (entro le ore 11,00)	Ufficializzazione campo partenti (entro le 17,00)
lunedì	mercoledì	giovedì	giovedì
martedì	mercoledì	giovedì	giovedì
mercoledì	giovedì	venerdì	venerdì
giovedì	giovedì	venerdì	venerdì
venerdì	lunedì	martedì	martedì
sabato	lunedì	martedì	martedì
domenica	mercoledì	giovedì	giovedì

**GALOPPO**

Giorno corsa Tris	Diramazione perizia (entro le ore 12,00)	Conferme (entro le ore 13,00)	Ufficializzazione campo partenti
lunedì	mercoledì	giovedì	con i partenti della giornata
martedì	giovedì	venerdì	con i partenti della giornata
mercoledì	venerdì	sabato	con i partenti della giornata
giovedì	sabato	lunedì	con i partenti della giornata
venerdì	lunedì	martedì	con i partenti della giornata
sabato	martedì	mercoledì	con i partenti della giornata
domenica	martedì	mercoledì	con i partenti della giornata

15



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
EX ASSI

## ALLEGATO I

### Ripartizione dei premi al traguardo

#### Prospetto 1 - Corse al trotto

Ordine d'arrivo	Proprietari	Allenatori	Guidatori	Stanziamenti allevatori <sup>(1)</sup>
1°	39,10%	4,60%	2,30%	55,00%
2°	18,70%	2,20%	1,10%	23,00%
3°	10,20%	1,20%	0,60%	12,00%
4°	5,10%	0,60%	0,30%	6,00%
5°	3,40%	0,40%	0,20%	4,00%
<b>Totale</b>	<b>76,50%</b>	<b>9,00%</b>	<b>4,50%</b>	<b>100,00%</b>

<sup>(1)</sup> La percentuale del premio da ripartire agli allevatori è pari al 10% della dotazione raddoppiato, come da allegato 2 del regolamento delle corse al trotto.

#### Prospetto 2 - Corse al galoppo

Ordine di arrivo	Proprietari	Allenatori	Fantini	Stanziamenti allevatori <sup>(2)</sup>
1°	42,50%	5,00 %	2,50 %	65,00%
2°	17,00 %	2,00 %	1,00 %	25,00%
3°	8,50 %	1,00 %	0,50 %	10,00%
4°	5,10 %	0,60 %	0,30 %	0,00%
5°	3,40 %	0,40 %	0,20 %	0,00%
<b>Totale</b>	<b>76,50 %</b>	<b>9,00 %</b>	<b>4,50%</b>	<b>100,00%</b>

<sup>(2)</sup> La percentuale del premio da ripartire agli allevatori è pari al 10% della dotazione raddoppiato.